

DIRETTIVA 1999/34/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 10 maggio 1999

che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

- (1) considerando che la sicurezza dei prodotti e il risarcimento dei danni causati da prodotti difettosi sono esigenze sociali che devono essere garantite nell'ambito del mercato interno; che la Comunità è venuta incontro a queste esigenze con la direttiva 85/374/CEE ⁽⁴⁾ e con la direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti ⁽⁵⁾;
- (2) considerando che la direttiva 85/374/CEE ha stabilito un'equa ripartizione dei rischi inerenti ad una società moderna, caratterizzata da un elevato livello di tecnicità; che con detta direttiva è stato possibile giungere ad un equilibrio accettabile tra i vari interessi in causa, in particolare la protezione della salute dei consumatori, l'incoraggiamento dell'innovazione e dello sviluppo scientifico e tecnico, la garanzia di una concorrenza non falsata e l'agevolazione degli scambi commerciali in un regime di responsabilità civile armonizzato; che la suddetta direttiva ha così contribuito a sensibilizzare maggiormente gli operatori economici alla sicurezza dei prodotti e all'importanza che essa merita;
- (3) considerando che il grado di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri raggiunto dalla direttiva 85/374/CEE non è totale, in quanto sono previste delle deroghe, soprattutto per quanto riguarda l'ambito di applicazione dal quale sono esclusi i prodotti agricoli non trasformati;

(4) considerando che la Commissione controlla l'attuazione e gli effetti della direttiva 85/374/CEE, in particolare per i suoi aspetti relativi alla protezione dei consumatori e al funzionamento del mercato interno che sono già stati oggetto di una prima relazione; che in questo contesto, a norma dell'articolo 21 della suddetta direttiva, la Commissione deve presentare una seconda relazione sull'applicazione di quest'ultima;

(5) considerando che l'inclusione dei prodotti agricoli di base nell'ambito di applicazione della direttiva 85/374/CEE contribuirà a ripristinare la fiducia dei consumatori nella sicurezza della produzione agricola; che questa inclusione risponde all'esigenza di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori;

(6) considerando che questi elementi inducono a modificare la direttiva 85/374/CEE per agevolare il legittimo risarcimento dei consumatori per i danni alla salute causati da prodotti agricoli difettosi;

(7) considerando che la presente direttiva incide sul funzionamento del mercato interno, in quanto gli scambi agricoli non risentiranno più delle disparità dei regimi in materia di responsabilità del produttore;

(8) considerando che il principio della responsabilità oggettiva di cui alla direttiva 85/374/CEE deve essere applicato a qualsiasi tipo di prodotto, compresi i prodotti agricoli, come definiti all'articolo 32, seconda frase del trattato e i prodotti di cui all'allegato II del trattato stesso;

(9) considerando che, in base al principio di proporzionalità, è necessario e opportuno, per conseguire gli obiettivi fondamentali di una maggiore protezione di tutti i consumatori e del buon funzionamento del mercato interno, includere i prodotti agricoli nell'ambito di applicazione della direttiva 85/374/CEE; che la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti ai sensi dell'articolo 5, terzo comma del trattato,

⁽¹⁾ GU C 337 del 7.11.1997, pag. 54.

⁽²⁾ GU C 95 del 30.3.1998, pag. 69.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 5 novembre 1998 (GU C 359 del 23.11.1998, pag. 25), posizione comune del Consiglio del 17 dicembre 1998 (GU C 49 del 22.2.1999, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 23 marzo 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 29 aprile 1999.

⁽⁴⁾ GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁵⁾ GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.